



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Amburgo 2016

MC.DEC/6/16
9 December 2016

ITALIAN
Original: ENGLISH

Secondo giorno della ventitreesima Riunione
Giornale MC(23) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.6/16
POTENZIAMENTO DELL'USO DELLE INFORMAZIONI
ANTICIPATE SUI PASSEGGERI

Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

ribadendo la necessità di combattere il terrorismo, che costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale,

ricordando l'obbligo previsto nella risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di impedire gli spostamenti di terroristi o di gruppi terroristici, in conformità con il diritto internazionale applicabile, attraverso, tra l'altro, efficaci controlli alle frontiere, e di intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative, in conformità con la legislazione nazionale e il diritto internazionale riguardanti le azioni o gli spostamenti di terroristi e di reti terroristiche, inclusi i combattenti terroristi stranieri, con i loro Stati di residenza o nazionalità, attraverso meccanismi bilaterali o multilaterali,

ribadendo la Dichiarazione ministeriale sul ruolo dell'OSCE nel contrasto al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri nel contesto dell'attuazione delle risoluzioni 2170 (2014) e 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (MC.DOC/5/14/Corr.1), che impegna gli Stati partecipanti dell'OSCE a impedire gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri grazie a efficaci controlli alle frontiere e controlli sul rilascio di documenti di identità e documenti di viaggio, a scambiare informazioni in tal senso e ad attuare le decisioni del Consiglio dei ministri N.7/03, 4/04, 6/06 e 11/09 sulla sicurezza dei documenti di viaggio nel pieno rispetto degli obblighi ai sensi del diritto internazionale, con particolare riguardo al diritto internazionale in materia di diritti umani e al diritto internazionale dei rifugiati, anche per garantire che coloro che commettono, organizzano o facilitano atti di terrorismo non abusino dello status di rifugiato,

dichiarando la nostra intenzione di individuare e prevenire lo spostamento di combattenti terroristi stranieri nel pieno rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2178 (2014) e 2309 (2016), che esortano tutti gli Stati a "richiedere che le compagnie aeree che operano sul loro territorio forniscano alle competenti autorità

nazionali informazioni anticipate sui passeggeri al fine di rilevare la partenza dal loro territorio, o il tentativo di ingresso o di transito attraverso il loro territorio, utilizzando aeromobili civili, di persone indicate dal Comitato istituito ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)”, nonché nel pieno rispetto della risoluzione 2178 (2014), che inoltre “invita gli Stati membri a riferire al Comitato su siffatte partenze dal loro territorio o siffatti tentativi di ingresso o di transito attraverso il loro territorio, nonché a condividere tali informazioni con lo Stato di residenza o di nazionalità, come appropriato e in conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi internazionali”,

sottolineando che la risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite inoltre “invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione a livello internazionale, regionale e sub-regionale, se del caso attraverso accordi bilaterali, al fine di prevenire i viaggi di combattenti terroristi stranieri da e attraverso i loro territori, anche grazie a una maggiore condivisione di informazioni dirette a individuare i combattenti terroristi stranieri”,

prendendo nota del Memorandum d’intesa tra la IATA e il Segretariato dell’OSCE, firmato a Ginevra il 14 ottobre 2016, di intensificare la cooperazione e il sostegno agli sforzi internazionali al fine di rafforzare la sicurezza aerea e prevenire gli spostamenti dei combattenti terroristi stranieri,

decidiamo che gli Stati partecipanti dell’OSCE si impegnino a:

1. istituire sistemi di informazioni anticipate sui passeggeri (API) in conformità con le disposizioni contenute nell’Annesso 9 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) dell’ICAO e in linea con le linee guida OMD/IATA/ICAO sulle informazioni anticipate sui passeggeri (API), ivi incluse quelle relative alla riservatezza e alla protezione dei dati, al fine di raccogliere in modo efficace dati sui passeggeri e/o l’equipaggio di compagnie aeree operanti sul loro territorio;
2. considerare la creazione a livello nazionale di un sistema interattivo per lo scambio di dati API (iAPI) al fine di prevenire gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri, in linea con le risoluzioni 2178 (2014) e 2309 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
3. aderire al documento ICAO 9082 “Politiche ICAO in materia di tariffe per gli aeroporti e i servizi di navigazione aerea” nel contesto della creazione di un sistema API, riconoscendo che spetta agli Stati assicurare l’attuazione di adeguate misure di sicurezza agli aeroporti;
4. collaborare con tutte le pertinenti parti interessate nazionali nell’attuazione dei sistemi API a livello nazionale e considerare l’istituzione di un’autorità competente a ricevere, a nome di tutte le altre autorità, tutti i dati relativi ai passeggeri, nei diversi formati, attraverso uno sportello unico di raccolta dei dati;
5. accrescere il valore aggiunto dei dati API cercando di stabilire un controllo incrociato automatizzato di tali dati con le pertinenti liste di controllo delle autorità nazionali, regionali e internazionali, con particolare riguardo alle banche dati dell’INTERPOL e dell’elenco ONU delle parti soggette a sanzioni;

6. fornire assistenza finalizzata alla creazione di un sistema API da parte di Stati partecipanti che la richiedano;

incarichiamo le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle risorse disponibili, di:

7. sostenere gli sforzi globali di sensibilizzazione sui requisiti previsti dalle risoluzioni 2178 (2014) e 2309 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di informazioni anticipate sui passeggeri e determinare le necessità in materia di assistenza tecnica degli Stati partecipanti che la richiedano, nonché individuare potenziali donatori ai fini del rafforzamento delle capacità;

8. prestare sostegno agli Stati partecipanti che lo richiedano nella creazione di sistemi API, in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.

MC.DEC/6/16
9 December 2016
Attachment

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Santa Sede:

“Signor Presidente,

la Santa Sede desidera ricordare che la sua partecipazione all'OSCE è sempre stata e continua a essere conforme alle proprie possibilità, al suo carattere speciale e alla natura della sua missione. Pertanto, nell'unirsi al consenso sulla decisione del Consiglio dei ministri sul potenziamento dell'uso delle informazioni anticipate sui passeggeri, la Santa Sede, in conformità alla propria natura speciale e missione particolare, desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

La Santa Sede, non essendo uno Stato membro bensì uno Stato osservatore permanente presso le Nazioni Unite (cfr. la risoluzione A/58/314 dell'Assemblea generale ONU), non è giuridicamente vincolata ad applicare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Purtuttavia applica volontariamente le decisioni che riguardano la lotta al terrorismo.

Poiché non vi sono aeroporti o compagnie aeree operanti nello Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede ritiene che la presente decisione non si applichi alle sue circostanze specifiche.

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione e annessa al giornale della seduta relativamente a questo punto.

Grazie, Signor Presidente.”